



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 116 del 05/11/2013 -
Determinazione nr. 2610 del 05/11/2013

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di verniciatura di manufatti in plastica e metallo.

Società DA LIO SPA - stabilimento sito in Comune di Morsano al Tagliamento (PN), via Feletti

PREMESSA

1.Fatto

La Società DA LIO SPA, con sede legale in via Contea n. 61 in Comune di Noale (VE), ha presentato con nota datata 10.06.2013 alla Provincia di Pordenone domanda di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 281 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) provenienti dallo stabilimento ubicato in Comune di Morsano al Tagliamento (PN) in via Feletti.

L'istanza, corredata dalla documentazione tecnica, è stata spedita in data 11.06.2013 (come evidenziato nella busta che conteneva la documentazione), è pervenuta il 13.06.13 ed è stata assunta al prot. n. 49395 del 13.06.2013.

E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente sono state richieste integrazioni con nota prot. n. 55838 del 08.07.2013.

La società ha fornito via PEC tali integrazioni con nota pervenuta il 30.08.2013 ed assunta al prot. n. 66422 del 30.08.2013.

Con nota prot. n. 68892 del 12.09.2013, sono state richieste ulteriori integrazioni che la ditta ha fatto pervenire in data 19.09.2013 (assunta al prot. n. 70017 del 19.09.2013).

Con nota prot. n. 70912 del 24.09.2013 sono stati richiesti i pareri di competenza al Comune di Morsano al Tagliamento (ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone (ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 c. 1 della L.R. 16/2007) e all'Azienda per i Servi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.

Il Comune ha fornito il proprio riscontro con nota prot. n. 6971/13 del 27.09.13 (pervenuta il 01.10.2013 ed assunta al prot. n. 72509 del 01.10.2013).

L'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone, ha inoltrato il proprio parere tecnico favorevole con prescrizioni con nota prot. n. 5651 del 29.10.13 (assunta al prot. provinciale n. 78338 del 29.10.2013).

L'ASS n. 6 – Friuli Occidentale non ha fornito alcun riscontro nei termini previsti.

La Società svolge l'attività di verniciatura di manufatti in plastica e metallo ed è in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 05.02.1999,
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1865 del 31.05.2001,
- Decreto del Direttore Regionale dell'Ambiente n. 907 del 28.10.2002.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende chiedere il rinnovo delle sopra citate autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli impianti ivi autorizzati che afferiscono ai punti di emissioni così rinominati nella relazione tecnica allegata all'istanza del 13.06.13:

- 1 (lavaggio pistole – impianto M1),
- 2, 3, 4, 5 (cabine di verniciatura automatica al solvente – impianto M1),
- 8 (tunnel di lavaggio – impianto M1),
- 10 (cabina carico/scarico – impianto M2),
- 11, 12, 13 (cabine di verniciatura automatica al solvente – impianto M2),
- 16 (preparazione vernici – impianto M2),
- 18 (tunnel lavaggio – impianto M2),
- 20, 21, 22, 23 (cabine di verniciatura automatica a polvere – impianto M3),
- 24, 25 (tunnel di lavaggio – impianto M3),
- 33 (vasche di pre-trattamento e cataforesi - impianto M4),
- 34 (cottura pezzi dopo cataforesi – impianto M4),
- 35 (aspirazione zona raffreddamento pezzi – impianto M4),
- 6, 7, 14,15,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37 (impianti termici industriali con potenza termica nominale totale di 11,14 MW a metano).

Si dà inoltre atto che la determinazione dirigenziale n. 2603 emanata in data 04.11.2013 relativa alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui sopra, è risultata viziata da errori informatici e pertanto viene sostituita con il presente provvedimento.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- relazione tecnica con descrizione del ciclo produttivo, degli impianti e dei camini,
- allegato 1: stralcio di mappa catastale,
- allegato 2: stralcio del PRGC,
- allegato 3: stralcio CTR,
- allegato 5: schede di sicurezza dei prodotti vernicianti,
- integrazioni pervenute via PEC in data 30.08.2013 e contenenti: relazione tecnica integrativa, allegato C sul consumo di solventi, prospetto lato nord dello stabilimento con visione dei camini, schede di sicurezza,
- integrazioni pervenute via PEC in data 19.09.13 e contenenti: relazione tecnica integrativa, schede di sicurezza.

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma

- dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport” (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
 4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico” (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
 5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
 6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
 7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
 8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 31 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone a cui è stato attribuito il prot. NP/2013/0000806 del 17.10.2013;
- sul parere espresso dal Comune di Morsano al Tagliamento (PN) con nota prot. n. 6971/13 del 27.09.13 (pervenuta il 01.10.2013 ed assunta al prot. n. 72509 del 01.10.2013);
- sul parere tecnico favorevole espresso dall'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone, con nota prot. n. 5651 del 29.10.13 (assunta al prot. provinciale n. 78338 del 29.10.2013). Le prescrizioni ivi contenute si considerano come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono riportate integralmente nel successivo paragrafo “3. Prescrizioni”.

Sia l'istruttoria tecnica che i parerei succitati sono conservati nella pratica.

Alla luce della suddetta istruttoria tecnica emerge che le emissioni degli impianti proposti indicate come

- **1** (lavaggio pistole – impianto M1)
- **2, 3, 4, 5** (cabine di verniciatura automatica al solvente – impianto M1),
- **10** (cabina carico/scarico – impianto M2)
- **11, 12, 13** (cabine di verniciatura automatica al solvente – impianto M2),
- **16** (preparazione vernici – impianto M2)
- **20, 21, 22, 23** (cabine di verniciatura automatica a polvere – impianto M3)
- **33** (vasche di pretrattamento e cataforesi - impianto M4)
- **34** (cottura pezzi dopo cataforesi – impianto M4)
- **6, 7, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37** (impianti termici industriali con PTN)

totale di 11,14 MW a metano)
per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli impianti stessi, siano compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D. Lgs 152/2006, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate.

La ditta possiede i seguenti punti di emissione non soggetti ad autorizzazione:

- **8** (Tunnel di lavaggio – impianto M1), **18** (Tunnel lavaggio – impianto M2), **24 e 25** (Tunnel di lavaggio – impianto M3), **35** (Aspirazione zona raffreddamento pezzi – impianto M4), **40** (Gruppo elettrogeno di emergenza a servizio dell'impianto di cataforesi): per le motivazioni e la descrizione dei punti di emissione si rimanda a quanto riportato nella relazione tecnica allegata all'istanza del 13.06.2013 e nell'istruttoria prot. NP/2013/0000806 del 17.10.2013;
- **38 e 39** (ai sensi dell'art. 282 c. 1: impianti termici civili).

La Ditta dichiara di esercire la seguente attività che rientra tra quelle indicate nella parte II dell'allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/06: “rivestimento di superfici metalliche e di plastica con soglia di consumo di solvente superiore a 5 ton/anno” (punto 2c). Nell'allegato C sul consumo allegato all'istanza, la ditta dichiara un consumo massimo teorico di solvente di 22 t/anno, pertanto essa ricade nel campo di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e verranno applicati i limiti di cui al punto 8 della tabella 1, parte III, allegato III, parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Si dà atto che la presente autorizzazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare la Società DA LIO SPA, con sede legale in via Contea n. 61 in Comune di Noale (VE), alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento ubicato in Comune di Morsano al Tagliamento (PN), via Feletti.

I punti di emissione presenti presso lo stabilimento sono i seguenti:

- **1** (lavaggio pistole – impianto M1)
- **2, 3, 4, 5** (cabine di verniciatura automatica al solvente – impianto M1),
- **10** (cabina carico/scarico – impianto M2)
- **11, 12, 13** (cabine di verniciatura automatica al solvente – impianto M2),
- **16** (preparazione vernici – impianto M2)
- **20, 21, 22, 23** (cabine di verniciatura automatica a polvere – impianto M3)
- **33** (vasche di pre-trattamento e cataforesi - impianto M4)
- **34** (cottura pezzi dopo cataforesi – impianto M4)
- **6, 7, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37** (impianti termici industriali con potenza termica nominale totale di 11,14 MW a metano).

Si dà atto che la determinazione dirigenziale n. 2603 emanata in data 04.11.2013 relativa alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui sopra, è risultata viziata da errori informatici e pertanto viene sostituita con il presente provvedimento.

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

a) per le sostanze diverse dai composti organici volatili garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punti di emissione:	
2 (cabine di verniciatura automatica al solvente – impianto M1)	Altezza sul p.c.: 11 m Portata: 22000 mc/h
3 (cabine di verniciatura automatica al solvente – impianto M1)	Altezza sul p.c.: 11 m Portata: 22000 mc/h
4 (cabine di verniciatura automatica al solvente – impianto M1)	Altezza sul p.c.: 11 m Portata: 22000 mc/h
5 (cabine di verniciatura automatica al solvente – impianto M1)	Altezza sul p.c.: 11 m Portata: 22000 mc/h
11 (cabine di verniciatura automatica al solvente – impianto M2)	Altezza sul p.c.: 11 m Portata: 22000 mc/h
12 (cabine di verniciatura automatica al solvente – impianto M2)	Altezza sul p.c.: 11 m Portata: 22000 mc/h
13 (cabine di verniciatura automatica al solvente – impianto M2)	Altezza sul p.c.: 11 m Portata: 22000 mc/h
20 (cabine di verniciatura automatica a polvere – impianto M3)	Altezza sul p.c.: 11 m Portata: 17000 mc/h
21 (cabine di verniciatura automatica a polvere – impianto M3)	Altezza sul p.c.: 11 m Portata: 17000 mc/h
22 (cabine di verniciatura automatica a polvere – impianto M3)	Altezza sul p.c.: 11 m Portata: 17000 mc/h
23 (cabine di verniciatura automatica a polvere – impianto M3)	Altezza sul p.c.: 11 m Portata: 17000 mc/h
Sostanze	Limiti
Polveri totali	3 mg/Nm ³

Punto di emissione 10 (cabina carico/scarico – impianto M2)	Altezza sul p.c.: 4 m Portata: 22000 mc/h
Sostanze	Limiti
Polveri totali	10 mg/Nm ³

Punti di emissione	
33 (vasche di pre-trattamento e cataforesi - impianto M4)	Altezza sul p.c.: 11 m Portata: 31000 mc/h

34 (cottura pezzi dopo cataforesi – impianto M4)	Altezza sul p.c.: 11 m Portata: 2200 mc/h
Sostanze	Limiti
<i>Sostanze di cui alla Tab. B, parte II, allegato I del D.Lgs. 152/06 e smi</i>	
Classe II (Ni)	1 mg/Nmc
Classe III (Mn, Cr, Sn)	5 mg/Nmc
Acido fluoridrico (F ⁻)	2 mg/Nmc
Acido cloridrico (Cl ⁻)	5 mg/Nmc

Punti di emissione 6, 7, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37 (impianti termici industriali con PTN totale di 11,14 MW a metano)	
<i>I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%</i>	
Sostanze	Limiti
Ossidi di azoto	350 mg/Nm ³

b) per i composti organici volatili garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punti di emissione 1 (lavaggio pistole – impianto M1) 2, 3, 4, 5 (cabine di verniciatura automatica al solvente – impianto M1) 11, 12, 13 (cabine di verniciatura automatica al solvente – impianto M2) 16 (preparazione vernici – impianto M2) 20, 21, 22, 23 (cabine di verniciatura automatica a polvere – impianto M3) 33 (vasche di pre-trattamento e cataforesi - impianto M4) 34 (cottura pezzi dopo cataforesi – impianto M4)	
Consumo massimo di solvente: 24,2 t/anno*	
* Nel caso in cui questo valore fosse superato, la Ditta dovrà presentare una nuova domanda per modifica sostanziale di impianto esistente ai sensi dell'art. 269 c. 8 del D.Lgs. 152/06	
Limiti riferiti alla soglia di consumo di solvente > 15 ton/anno ⁽⁸⁾	
FASE DI VERNICIATURA	
Valore limite per le emissioni convogliate (espresso come COT)	75 mgC/Nm ³
Valore limite per le emissioni diffuse	20% di input di solvente
FASE DI ESSICCAZIONE	

Valore limite per le emissioni convogliate (espresso come COT)	50 mgC/Nm ³
Valore limite per le emissioni diffuse	20% di input di solvente

(§) Nel caso in cui, durante la fase di campionamento delle emissioni convogliate, le operazioni di verniciatura ed essiccazione avvengano contemporaneamente, il limite applicato sarà il più restrittivo (ossia 50 mgC/Nm³)

- c) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
2. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
4. Per gli impianti esistenti (punti di emissione **2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 33, 34**) relativamente alle sostanze diverse dai composti organici volatili, la Società deve effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti stessi. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo (fatta eccezione per i primi autocontrolli effettuati dopo l'emanazione del presente provvedimento che devono essere inviati alla Provincia di Pordenone e all'ARPA FVG- Dipartimento di Pordenone).
5. Per gli impianti di combustione che singolarmente hanno una potenza termica nominale superiore o uguale a 1 MW (punti di emissione **6, 7, 14, 15, 36**), la società deve effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli stessi. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo (fatta eccezione per i primi autocontrolli effettuati dopo l'emanazione del presente provvedimento che devono essere inviati alla Provincia di Pordenone e all'ARPA FVG- Dipartimento di Pordenone).
6. Per i punti di emissione n. **1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 33, 34**, relativamente ai COV, la Società deve inviare alla Provincia di Pordenone, al

Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone **entro il mese di giugno di ogni anno**, i seguenti dati relativi all'anno solare precedente:

- le certificazioni analitiche effettuate secondo le indicazioni già sopra evidenziate ai fini dell'accertamento del rispetto dei valori limite delle emissioni convogliate,
- un piano gestione solventi per stabilire il rispetto del limite delle emissioni diffuse.

Al fine di compilare il campo O1 del piano gestione solventi, la Società deve effettuare per ogni punto di emissione almeno una misura analitica (calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), riportandone nel PGS il valore. Copia dei certificati analitici deve essere allegata al PGS.

7. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI-EN 15259/08, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
8. Con i primi controlli analitici effettuati sui punti di emissioni in cui è installato un raddrizzatore di flusso la ditta deve verificare se le caratteristiche del flusso gassoso dai camini sono conformi alle specifiche di cui al punto 6.2, lettera C, punti 2), 3) e 4) della norma UNI EN 15259/2008 e se il profilo delle velocità di flusso, misurate lungo il diametro del condotto, corrisponde a quello di un flusso in regime stazionario. I risultati di tale verifica devono essere inviati alla Provincia di Pordenone e all'ARPA FVG - Dipartimento di Pordenone. Nel caso si riscontri un significativo scostamento del flusso gassoso dallo stato di regime laminare e stazionario, la ditta dovrà apportare le necessarie correzioni.
9. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
UNI EN ISO 16911-1:2013	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione manuale e automatica della velocità e della portata di flussi in condotti - Parte 1: Metodo di riferimento manuale
Norma UNI EN 15259: 2008	Misurazione di emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13526:2002 (metodo per rilevare i Carbonio Organico Totale C.O.T.)	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma
Manuale UNICHIM M.U. 759:87	Ambienti di lavoro - Determinazione delle nebbie d'olio nell'aria - Metodo spettrometrico all'infrarosso.

10. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
11. Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premessa.

4. Suggestimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- il condotto di emissione deve essere preferibilmente verticale; esso deve raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva, lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5. Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, certificato di agibilità, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Società DA LIO SPA, al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG, al Comune di Morsano al Tagliamento (PN) e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
7. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
8. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
10. La mancata osservanza di quanto riportato nel paragrafo “2. Obblighi” e “3. Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca delle presente

autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.

11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
12. Si dà atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in L. n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 05/11/2013

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 05/11/2013 06:49:28

IMPRONTA: 47EDC0C19E09D55E97A041A7D6B5D99E6E86293F246D0E0E5038A7AC88209F56
6E86293F246D0E0E5038A7AC88209F567AA017F52876F95689AF811004631C3E
7AA017F52876F95689AF811004631C3EF5A07F18AD5137789D31FF9BFCF66369
F5A07F18AD5137789D31FF9BFCF6636958B4558602D475F545EDABED76548E1F